



Ministero dell'Interno

Relazione tecnico – illustrativa

Il presente decreto è stato adottato in coerenza con le seguenti disposizioni normative:

- Legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ed in particolare gli articoli 9, 11 e 14;
- Decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”, pubblicato in GU n.249 del 24-10-2016, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225.

In particolare l'articolo 12 comma 2 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”, pubblicato in GU n.249 del 24-10-2016, prevede, quale misura urgente a favore dei Comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale, l'istituzione di un Fondo iscritto nella missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti», programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose», autorizzando altresì la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2016;

Il medesimo articolo 12 comma 2 prevede che, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto, sono definite le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo ai Comuni interessati, nel limite massimo di 500 euro per richiedente protezione ospitato e comunque nei limiti della disponibilità del Fondo medesimo.

L'art. 1 comma 2 del decreto ripartisce i 100 milioni nel seguente modo:

- A. 95% del Fondo pari a 95 milioni di euro per i Comuni che accolgono richiedenti protezione nelle strutture realizzate ai sensi degli articoli 9, 11 e 14 del decreto legislativo n. 142 del 18 agosto 2015;
- B. 1% del Fondo pari a 1 milione di euro per i Comuni di Lampedusa-Linosa, Pozzallo, Trapani e Taranto che accolgono richiedenti protezione nelle aree attrezzate di sbarco (*hotspot*) realizzate ai sensi della *Roadmap* italiana adottata a seguito della Decisione del Consiglio Europeo n. 1523 del 14 settembre 2015 e n. 1601 del 22 settembre 2015;
- C. 4% del Fondo pari a 4 milioni di euro per i Comuni che accolgono richiedenti protezione in quanto interessati da numerosi eventi di sbarco.

L'art. 1 comma 3 del decreto stabilisce i seguenti criteri per l'erogazione delle risorse:

- per la quota di cui alla lettera a) sono considerate le presenze al 24 ottobre 2016, data di entrata in vigore del citato D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, nelle strutture realizzate ai



Ministero dell'Interno

sensi degli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n.142 del 18 agosto 2015. Il finanziamento è riconosciuto fino ad un massimo di 500 euro a migrante presente.

- per la quota di cui alla lettera a) è considerato il numero dei posti attivi alla data del 24 ottobre 2016 delle strutture di accoglienza del sistema di protezione di richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) di cui all'art. 14 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, considerando i Comuni ove sono collocate le strutture di accoglienza SPRAR. Il finanziamento è riconosciuto fino ad un massimo di 500 euro a posto.

- per la quota di cui alla lettera b) per le aree di sbarco attrezzate è presa in considerazione la media delle presenze registrate nel periodo 1 gennaio 2016 - 24 ottobre 2016. Il finanziamento è riconosciuto fino ad un massimo di 500 euro a migrante.

- per la quota di cui alla lettera c) il finanziamento erogato è pari a 25 euro a migrante sbarcato quale somma forfettaria dello Stato ai maggiori oneri dei Comuni

Il comma 4 del medesimo articolo 1 definisce che l'accesso da parte dei Comuni alle quote di cui ai punti a) b) e c) è da intendersi anche cumulativo. L'importo complessivo del finanziamento concesso al Comune non potrà superare il valore del 15% della spesa corrente risultante dall'ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Finanza Locale.

Il comma 5 del medesimo articolo 1 prevede che le eventuali economie della quota del Fondo di cui alla lettera a), sono utilizzate per l'incremento delle presenze e dei posti attivi registratosi il 24 dicembre 2016 rispetto al dato del 24 ottobre 2016 nelle strutture realizzate ai sensi degli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n.142 del 18 agosto 2015 e 14 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Il finanziamento è riconosciuto fino ad un massimo di 500 euro.

L'articolo 2 stabilisce che le risorse del Fondo vengano erogate ai Comuni interessati dal Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione sulla base dei dati già disponibili e di quelli attestati dalle Prefetture competenti relativi alle presenze nelle strutture realizzate ai sensi degli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n.142 del 18 agosto 2015 e nelle aree attrezzate di sbarco, nonché sulla base dei dati relativi ai posti attivi nel sistema di protezione di richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) attestati dal Servizio Centrale istituito ai sensi dell'articolo 1 sexies, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.